

REGOLAMENTO D'USO SALONE DUGENTESCO - APPROVAZIONE.

La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 142/90, propone al Consiglio Comunale il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 7/8/1990, n. 241, all'oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista, altresì, la Legge 8/6/1990, n. 142, all'oggetto: "Nuovo ordinamento delle autonomie locali";

Visto, ancora, il D.P.R. 3/8/1990, n. 333, all'oggetto: "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23/12/1989 concernente il personale ... dei Comuni ..., di cui all'art. 4 del D.P.R. 5/3/1986, n. 68";

Atteso che la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, in seguito a visita di controllo svoltasi in data 12/10/1990, ha dichiarato agibile il Salone Dugentesco, per cui si rende opportuno regolamentarne l'uso;

Fatto presente che, tra l'altro, la predisposizione di detto regolamento, nell'uniformarsi allo spirito ed alle finalità della suindicata normativa, deve rispondere a requisiti di efficienza ed efficacia gestionale, garantendo, al massimo grado possibile, chiarezza e trasparenza del rapporto tra Pubblica Amministrazione ed utenti;

Vista l'analisi di procedura effettuata dal Settore Attività Culturali e per il Tempo Libero, utilizzando alcuni principi delle tecniche F.E.P.A. (Funzionalità ed Efficienza della Pubblica Amministrazione), progetto, quest'ultimo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui ha dato la sua adesione il Comune di Vercelli;

Precisato che, avendo ottenuto la concessione di un contributo in c/ capitale dalla Sez. Aut. Credito Teatrale della B.N.L. ai sensi della L. 163/85, il Comune si è impegnato a non

effettuare nel Salone Dugentesco spettacoli cinematografici e a non mutare la prevalente destinazione ai fini musicali e teatrali della struttura;

Fatto presente che, con il sottoesteso articolato regolamentare, si raggiungono, nel rispetto ed in ottemperanza alla legislazione vigente, i seguenti obiettivi:

- a) risposta più rapida alla domanda degli utenti;
- b) certezza e trasparenza di rapporto con i medesimi;
- c) ottimizzazione della procedura con drastico ridimensionamento del tempo medio per concessione e del tempo-lavoro degli addetti;
- d) introduzione sistematica di meccanismi di controllo;
- e) assegnazione di funzioni, agli addetti, in rapporto alle varie fasi procedurali, con conseguente fissazione di responsabilità;

Atteso che i 5 Consigli di Circostrizione hanno espresso in merito i seguenti pareri:

- favorevole all'unanimità dei presenti (la 2^a, la 4^a e la 5^a Circostrizione in data 25.2.91, 5.3.91 e 14.3.91, con la raccomandazione, queste due ultime, di una attenta valutazione da parte degli uffici comunali preposti al rilascio delle concessioni in uso circa la qualità delle manifestazioni che verranno effettuate, in considerazione del valore storico-artistico-monumentale dell'edificio medesimo);
- 1^a Circostrizione - in data 28.2.91 - favorevole all'unanimità dei presenti con le osservazioni che integralmente si trascrivono:
 - "1) non pare siano previste, in detto Regolamento, agevolazioni per Associazioni senza fini di lucro, salvo che ciò sia soddisfatto dall'istituto del patrocinio comunale;
 - 2) nel caso che, in una stessa giornata, il salone sia concesso a più affittuari, pare eccessivo pretendere il pagamento della tariffa completa da ciascuno di essi;
 - 3) si chiede di specificare, con maggiore precisione, quale sia il numero degli addetti comunali abilitati al libero accesso al Salone";

- 3^a Circostrizione - in data 11.3.91 - favorevole all'unanimità dei presenti con le osservazioni che integralmente si trascrivono:

- " a) iniziando dall'art. 1 punto "a", eliminare "purchè organizzati o patrocinati dal Comune di Vercelli", punto "C", eliminare "purchè particolarmente rilevanti" ed inserirlo al punto "d" dopo "manifestazioni varie"
- b) all'art. 9 specificare le modalità di applicazione della norma;
- c) all'art. 20 eliminare la dicitura "in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo e senza alcun obbligo di preavviso" - Trovare alternativa della sala al concessionario"

Fatto presente che, relativamente a quanto sopra, il funzionario responsabile del servizio interessato ha espresso le seguenti controdeduzioni:

- a) eventuali agevolazioni per le associazioni non a fine di lucro potranno essere considerate, se legittime, solo in provvedimenti d'ordine generale (regolamentazione patrocinio, tariffazioni servizi pubblici a domanda individuale);
- b) non è conveniente, nè opportuno, rinunciare ad introiti aggiuntivi, in quanto le entrate da tariffazione non coprono l'intero costo del servizio;
- c) saranno abilitati al libero ingresso in sala i dipendenti dei vari settori comunali interessati allo svolgimento di funzioni di controllo. Si tratta, comunque, di una norma volta a rendere trasparente il rapporto tra l'Ente e l'utente, in quanto i dipendenti comunali di cui trattasi saranno, in rapporto al tipo di manifestazione, di volta in volta individuati e formalmente accreditati;
- d) la tipologia di manifestazioni svolgibili presso il Salone è stabilita dal provvedimento consiliare relativo alla fissazione delle tariffe e non sembra opportuno accogliere le osservazioni della circostrizione, anche perchè potrebbero crearsi dei seri problemi di soddisfazione della domanda sociale (ad es. una conferenza con finalità culturali, non ritenuta particolarmente rilevante, non avrebbe possibilità di svolgimento, al contrario di una qualsivoglia manifestazione di rappresentanza);

- e) la modalità di applicazione della norma di cui all'art. 9 viene di fatto stabilita attraverso l'adozione della modulistica standard;
- f) non è opportuno, nè conveniente, rinunciare ad una clausola di salvaguardia e garanzia per l'Ente. L'utente, d'altra parte, potrà cautelarsi, provvedendo all'accensione di apposite polizze assicurative;
- g) le richieste di concessione comportano la predisposizione di un modulo standard, che consente una valutazione oggettiva, anche in funzione della salvaguardia della struttura in argomento;

Preso atto che la 2^a Commissione Consiliare permanente riunitasi in data 14.5.91, sulla proposta di deliberazione in argomento, ha espresso all'unanimità dei votanti parere favorevole, ancorchè vengano considerate le seguenti proposte:

- art. 1-lettera D - dopo manifestazioni integrare con "a carattere culturale, artistico storico e sociale"
- art. 8 - a fine frase aggiungere "predeterminato dal Consiglio Comunale"
- art.12 - a fine frase aggiungere "formalmente comunicata al richiedente";

Ritenuto di accogliere le integrazioni di cui all'art. 1 a art. 12 negli stessi termini in cui sono state formulate;

Ritenuto altresì di accogliere nella sostanza la proposta di modifica dell'art. 8, che, pertanto, viene così formulato nella parte finale: ".....omissis..... individuale, che sarà assunto nel quadro degli indirizzi generali predeterminati dal Consiglio Comunale";

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione in esame:

- il responsabile del Servizio interessato - Dott. Antonio Buonocore, ha espresso con nota del 21/5/1991, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, come previsto dall'art. 53 della Legge 8.6.90, n. 142, (conformità alla normativa e regolarità tecnico-procedurale);

il responsabile di Ragioneria Dott. Gianpiero Anadone, ha espresso con nota del 23.5.91, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come previsto dall'articolo 53 della Legge 8/6/1990, n. 142 (conformità alla normativa contabile, legittimazione alla spesa, coerenza con la situazione di Bilancio sotto l'aspetto economico-finanziario, esatta imputazione della spesa);

Dato altresì atto che il Segretario Generale del Comune, Dott. Mario Dattrino, ha espresso, con nota del 23.5.91, come previsto e richiesto dall'art. 53 della Legge 8.6.90, n. 142, parere favorevole alla presente proposta di deliberazione, non avendo riscontrato cause ostative sotto il profilo della legittimità;

D E L I B E R A

1°) di approvare lo schema di Regolamento d'uso del Salone Dugentesco, nel testo sottoriportato composto da n. 23 articoli:

ART. 1

Il Salone Dugentesco é a disposizione di Associazioni, Enti Pubblici, Ditte, privati cittadini e, comunque, di chi ne farà richiesta.

Tale struttura potrà però essere utilizzata per lo svolgimento di:

- a) Spettacoli dal vivo, purché organizzati o patrocinati dal Comune di Vercelli;
- b) Manifestazioni commerciali e pubblicitarie;

- c) Manifestazioni di rappresentanza, purché particolarmente rilevanti;
- d) Manifestazioni a carattere culturale, artistico, storico e sociale.

ART. 2

La domanda di concessione in uso comporta l'accettazione, piena e senza riserve od eccezioni, del presente regolamento, copia del quale, ai fini di cui sopra, dovrà essere sottoscritta dal richiedente all'atto della presentazione dell'istanza.

ART. 3

Il Foyer del Salone Dugentesco, per la sua natura di spazio con funzione di disimpegno, potrà essere utilizzato, esclusivamente, per l'effettuazione di servizi di supporto ed accoglienza all'attività principale in corso di svolgimento nel salone.

ART. 4

E' esclusa qualsiasi attività di carattere espositivo, sia nel Foyer, sia nel Salone. Laddove il Comune installi presso il Foyer idonee attrezzature ed ottenga il prescritto nulla-osta di agibilità da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, tale divieto, relativamente al locale in argomento, non si intenderà più operante.

In tali occasioni, comunque, il Comune non assumerà alcuna responsabilità circa la sicurezza del materiale esposto od installato.

ART. 5

Il Salone Dugentesco potrà essere concesso in uso per lo svolgimento delle iniziative di cui all'art. 1, a condizione che le medesime siano compatibili con le caratteristiche strutturali della sala e con la sua dotazione di impianti tecnici ed attrezzature.

ART. 6

La domanda di concessione in uso dovrà specificare il tipo di iniziativa che si intende svolgere presso il Salone Dugentesco, le necessità tecniche e quanto altro occorrente, per consentire la valutazione di compatibilità di cui all'art. 5. Nella domanda dovrà inoltre essere precisato se é richiesto l'uso del Foyer e che servizio in esso si intende svolgere.

ART. 7

Le richieste di concessione, redatte per iscritto, dovranno pervenire al Settore Attività Culturali e per il Tempo Libero, almeno 7 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, risultante dalla data di ricevimento (protocollo apposto dal citato Settore). L'atto di concessione dovrà tener conto della concreta possibilità del Comune di mettere a disposizione dei richiedenti la predetta struttura.

La concessione in uso, previa istruttoria dell'ufficio interessato, sarà autorizzata dall'Assessore al ramo e dal dirigente del Settore, nel rispetto delle rispettive competenze.

In caso di rinuncia o spostamento di data, il richiedente dovrà darne comunicazione per iscritto al Settore Attività Culturali e per il Tempo Libero. Tale comunicazione, ove si sia già provveduto ad autorizzare l'uso, non esonererà il concessionario dal pagamento della tariffa stabilita.

Laddove é invece richiesto, contestualmente o necessariamente, il patrocinio dell'Ente, le istanze dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dell'effettuazione dell'iniziativa.

ART. 8

Le tariffe giornaliere (intendendosi per tali anche le tariffe da applicare per concessioni che implicano un uso della sala limitato ad una sola parte della giornata) sono fissate dalla Giunta Comunale nell'ambito del provvedimento generale relativo alla copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale, che sarà assunto nel quadro degli indirizzi generali predeterminati dal Consiglio Comunale.

ART. 9

Nel caso in cui si verifichi più di una richiesta per la medesima giornata, la Sala potrà essere concessa in uso a tutti i richiedenti, verificatane la disponibilità, fermo restando per ciascun concessionario l'obbligo di versare la tariffa per intero.

ART. 10

La tariffa é applicata per tutte le giornate in cui il Salone Dugentesco é impegnato, in conseguenza ed in dipendenza dell'attività/manifestazione oggetto della concessione.

ART. 11

La tariffa dovrà essere versata presso il Civico Ufficio Economato e la ricevuta di avvenuto versamento dovrà essere esibita al Settore Attività Culturali e per il Tempo Libero, non oltre il 2° giorno lavorativo successivo alla data di autorizzazione e comunque prima dello svolgimento della manifestazione. In caso di mancato adempimento a tale obbligo, il Settore Attività Culturali e per il Tempo Libero non darà corso alla concessione.

ART. 12

Al fine di consentire la valutazione della reale portata Commerciale/Pubblicitaria dell'iniziativa e di permettere la corretta statuizione della tariffa da applicare, il richiedente dovrà esibire al Settore Attività Culturali e per il Tempo Libero la riproduzione - anche in bozza e/o in elaborato grafico - del materiale e/o delle attrezzature da distribuire e/o installare in conseguenza della concessione in uso. Resta, comunque, piena ed inoppugnabile la discrezionalità della decisione in merito del Settore Comunale competente in materia formalmente comunicata al richiedente.

ART. 13

Il concessionario dovrà espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti amministrativi e di legge relativi alla manifestazione per cui viene utilizzato il Salone, munendosi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni in materia. Il predetto dovrà, comunque, esibire, in caso di spettacolo, al Settore Attività Culturali e per il Tempo Libero il certificato di agibilità E.N.P.A.L.S., ove richiesto dalla normativa.

ART. 14

Il concessionario dovrà utilizzare il Salone secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, e pertanto il concessionario dovrà avere cura di limitare il numero degli spettatori a quello prescritto nel verbale di agibilità rilasciato dalla predetta Commissione.

ART. 15

La concessione in uso prevede, a carico del Comune, unicamente la messa a disposizione della struttura e delle attrezzature ivi installate, nonché l'effettuazione dei servizi di apertura e chiusura della sala, di pulizia e di pronto intervento.

I restanti servizi, se necessari, dovranno essere effettuati a cura e spese del Concessionario.

ART. 16

Per le manifestazioni nelle quali fosse prevista dall'organizzazione la ripresa televisiva, il concessionario è tenuto a dichiararlo espressamente ed a richiedere autorizzazione al Settore Attività Culturali e per il tempo Libero.

ART. 17

Il concessionario si impegna ad utilizzare la struttura con tutte le cautele necessarie ed opportune.

In ogni caso sarà responsabile dei danni, delle perdite e dei deterioramenti arrecati al complesso, alle sue parti, pertinenze, dotazioni, accessori, impianti, servizi e quanto altro, da chiunque e comunque prodotti, per qualsivoglia motivo o causa avvenuti e verificatisi in conseguenza ed in dipendenza della concessione in uso, prima, durante e dopo l'utilizzo del Salone. Ove si determinino tali situazioni, il concessionario dovrà risarcire il Comune sulla base di stime, opportunamente documentate dall'Ente. Indipendentemente dai citati risarcimenti, il concessionario potrà essere obbligato dal Comune a provvedere direttamente, a sue spese, e se richiesto anche a sua cura, secondo le prescrizioni e nei tempi stabiliti dall'Ente, alle opere di ripristino resesi necessarie. Il Comune dovrà comunque ritenersi indenne da ogni pretesa di indennizzo o compenso di sorta, interamente e senza riserve od eccezioni.

ART. 18

Il concessionario sarà altresì responsabile dei danni diretti ed indiretti, causati a persone o cose, in conseguenza ed in dipendenza della concessione in uso, sia all'interno che all'esterno del Salone, mallemando il Comune stesso da qualsiasi tipo di azione, pretesa o richiesta, che possa da chiunque e comunque promuoversi in relazione a quanto oggetto e conseguente alla concessione.

ART. 19

La concessione in uso della Sala comporta l'utilizzo delle attrezzature di cui essa é dotata. I concessionari potranno comunque installare attrezzature tecniche, materiale e quanto altro necessario per lo svolgimento della manifestazione. Dovranno, a tal fine, essere appositamente autorizzati dal Settore Attività Culturali e per il Tempo Libero. In ogni caso il Comune resterà esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per manomissioni, furti, incidenti, danneggiamenti e quanto altro dovesse verificarsi in conseguenza ed in dipendenza di quanto sopra.

Sono comunque vietate le attività che interessino le strutture murarie (pareti, volte, colonnati).

All'installazione e ripristino dovrà provvedere il concessionario a propria cura e spesa. I tempi massimi di ripristino, fermo restando a quanto previsto dall'art. 10 saranno fissati dal Settore Attività Culturali e per il Tempo Libero.

ART. 20

Laddove la Sala, pur se già concessa in uso, si rivelasse o fosse dichiarata indisponibile o inutilizzabile, e ciò in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo od evenienza oggettiva, il Comune, senza alcun obbligo di preavviso, procederà alla revoca della concessione anche in via informale, fatta salva la successiva adozione dei necessari provvedimenti amministrativi.

In tal caso il Comune é sollevato da ogni obbligo di rimborsare ai concessionari qualsiasi spesa da essi sostenuta od impegnata, ovvero di corrispondere qualsiasi risarcimento di eventuali danni o indennizzo, a qualsivoglia titolo richiesto. Resta salvo il diritto per il concessionario, al rimborso della tariffa eventualmente versata per la parte relativa alla/e giornata/e di mancata fruizione del Salone.

ART. 21

Il concessionario riconosce all'Ente la facoltà di vigilanza

sull'esercizio della concessione, nonché sull'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento.

A tal fine l'Ente potrà eseguire in qualsiasi momento le verifiche ed i controlli necessari ed in tal senso il concessionario si obbliga a consentire il libero accesso al salone al personale comunale regolarmente accreditato dal Settore Attività Culturali e per il Tempo Libero.

ART. 22

Qualsiasi inosservanza, da parte del concessionario, delle norme stabilite nel presente regolamento, autorizza il Comune, senza che occorra diffida, a procedere alla revoca immediata della concessione, negli stessi termini, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui all'art. 20, con la sola eccezione della tariffa, che non sarà rimborsata, ma sarà introitata dall'Ente. Tali inosservanze, inoltre, daranno luogo all'eventuale risarcimento danni arrecati al Comune e pregiudicheranno la possibilità di ulteriori atti di concessione.

ART. 23

Nei locali del salone è tassativamente vietato fumare, come previsto dalla legge. Il concessionario è pertanto ritenuto responsabile dell'applicazione della legge n. 584 dell'11/11/1975.

2°) di prendere atto che il Settore Attività Culturali verificherà preliminarmente ad ogni concessione del Salone Dugentesco, il rispetto degli impegni gestionali assunti, ai sensi della L. 163/85, nei confronti della SACT - BNL, individuando, nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento da approvare, quali prevalenti, le istanze di uso del Salone per spettacoli musicali e/o Teatrali.
